

Disciplina della propaganda elettorale nell'ambito del territorio comunale in occasione dei referendum popolari del 12/13 giugno 2011,

Utilizzo locali di proprietà comunale

Al fine di garantire pari opportunità a tutti i soggetti interessati (partiti politici e comitati promotorie cd. 'fiancheggiatori') l'Amministrazione mette a disposizione i seguenti spazi:

GRATUITAMENTE

Luoghi per comizi all'aperto:

- PIAZZA AGENORE FABBRI
- PIAZZA GIOVANNI XXIII°

Luoghi per comizi al coperto:

- Sala delle culture "LA CIVETTA" (salva verifica della disponibilità delle date richieste presso l'URP)
- Sala del Consiglio Comunale – Piazza della Vittoria 1

A PAGAMENTO:

- Polo Tecnologico

Poiché il Polo tecnologico è uno spazio a carattere prevalentemente espositivo, la richiesta dovrà essere rivolta all'Ufficio Cultura, con il quale dovrà anche essere previamente verificata la disponibilità per la data richiesta.

Il costo è pari ad € 100 /giorno per la "piazza coperta", € 200/giorno per il salone espositivo e € 250/giorno per piazza + salone (vds. deliberazione G.C. n. 15 del 2/2/2010)

Le domande per l'utilizzo degli spazi devono essere redatte su carta intestata del partito o della coalizione o del movimento o dell'associazione per cui si chiede tale spazio e devono essere presentate al protocollo del Comune (Via Vittorio Veneto 2), almeno 3 giorni prima della riunione, con priorità a chi per primo ha presentato la richiesta.

E' POSSIBILE RICHIEDERE DI MONTARE UN PALCO PER I COMIZI IN SPAZI ALL'APERTO, FACENDONE SPECIFICA RICHIESTA NELLA DOMANDA.

In caso di concomitanza di più richieste per lo stesso luogo di riunione, verrà data precedenza a chi non ha mai richiesto lo spazio e eventualmente, a parità di condizioni, a quella prima

presentata.

L'apertura e la chiusura degli spazi al coperto sono a carico del Comune e l'apertura avverrà non prima di 30 minuti dell'inizio della riunione.

Anche per l'utilizzo degli spazi all'aperto è necessario presentare apposita domanda nei tempi e nei modi individuati per gli spazi al coperto.

Le regole per la concessione saranno le stesse indicate per gli spazi al coperto.

Negli spazi aperti eventuali mezzi di amplificazione dovranno tenere un volume tale da non recare disturbo alla quiete pubblica e potranno essere utilizzati fino alle ore 23,00.

Nella settimana precedente la votazione è consentito l'utilizzo fino alle ore 24,00, limitando ancor più il volume degli altoparlanti utilizzati.

Sarà consentito apporre manifesti di propaganda elettorale nei luoghi della riunione sia essa all'aperto o al coperto, limitatamente alla zona adiacente al palco o al luogo di riunione: questi dovranno essere rimossi appena terminata la manifestazione.

PUBBLICITA' FONICA SU MEZZI

A partire da **venerdì 13 maggio 2011** (30° giorno antecedente le elezioni), sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti ed ivi compresi i tabelloni gli striscioni ed i drappi;
- la propaganda luminosa mobile.

Nello stesso periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito, previa autorizzazione del Sindaco soltanto per il preannuncio del nome dell'oratore e dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente ai candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della campagna elettorale (*art. 7, Legge n° 130/1975 e art. 49, comma 4 del DPR 610/1996*).

Qualora la propaganda elettorale venga svolta sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto di Pistoia

E', inoltre, possibile tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore della provincia.

Utilizzo sito web comunale

Sul **sito web** dell'ente – www.comune.quarrata.pt.it - è stata creata un'apposita pagina dedicata alle elezioni, sulla quale sono pubblicate tutte le informazioni relative al procedimento elettorale.

Uso dei pannelli pubblicitari mobili (cd propaganda figurativa mobile)

E' consentito l'utilizzo dei pannelli pubblicitari mobili solo se in movimento.

AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE

La Giunta Comunale ha provveduto con deliberazione n. 58 e 59 del 10/05/2011 a delimitare, ripartire ed assegnare agli aventi diritto il numero degli spazi da destinare all'affissione di manifesti di propaganda elettorale "diretta" ed "indiretta".

Per l'assegnazione si veda il sito alla pagina dedicata alle elezioni.

INDICAZIONI OBBLIGATORIE NELLE PUBBLICAZIONI DI PROPAGANDA

Ai sensi dell'art. 29 comma 3 della Legge n. 81/93 tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa e fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

L'obbligo di indicare il nome del committente responsabile riguarda tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale destinate ad uscire dalla sfera di disponibilità dell'editore, dello stampatore ecc. ed ad essere affisse (stampati, giornali, manifesti, ecc.), distribuite (opuscoli, volantini, ecc.), o divulgate a persone determinate o indeterminate.

Tali pubblicazioni possono, pertanto, materializzarsi in qualsiasi mezzo di fabbricazione: il legislatore, infatti, sottolinea solo che devono essere destinate alla divulgazione, cioè alla diffusione.

Il termine committente sta ad indicare colui che ordina, commissiona, la pubblicazione di propaganda elettorale e come tale si assume le inerenti responsabilità per l'eventuale inosservanza della norma sopra richiamata (3° comma dell'art. 29 Legge n. 81/93).

Il committente può essere lo stesso candidato o altra persona fisica.

Agevolazioni postali e fiscali (artt. 17, 18 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

Come è noto, nei 30 giorni che precedono la votazione, sono accordate tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale.

Al riguardo, sul sito www.poste.it, sono consultabili le istruzioni delle Poste Italiane S.p.A ai propri uffici e le modalità da osservare per usufruire di tali agevolazioni.

Si rammenta, altresì, che, nei 90 giorni precedenti le elezioni, sono previste agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.

Altre disposizioni generali

- L'attività propagandistica dovrà svolgersi in maniera da evitare la concomitanza con le manifestazioni religiose e civili qualora le stesse abbiano a svolgersi durante il periodo di propaganda elettorale.

- I comizi sono sospesi durante lo svolgimento di processioni religiose, limitatamente alla zona interessata.

Dal 30° giorno antecedente la data della votazione (13/5/2011) ovvero dal momento dell'assegnazione degli appositi spazi per la campagna elettorale e fino alla chiusura della votazione, coloro che ne hanno titolo, devono osservare le seguenti norme:

- è vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dal Comune alle normali affissioni;

- è fatto divieto di scambi o cessioni di sezioni di spazi assegnati;

- è vietata l'esposizione e l'affissione di stampati, giornali murali ed altro materiale inerente direttamente o indirettamente alla propaganda elettorale in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico;

- è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi di partito o della coalizione;

- è vietata altresì ogni forma di propaganda luminosa mobile in luogo pubblico;

- è **vietato il lancio o il getto di volantini** di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto

al pubblico e cioè: vie e piazze con o senza ausilio di veicoli o aeromobili, nonché nei pubblici esercizi, sale cinematografiche, teatri o simili, **mentre ne è consentita la distribuzione**. Durante lo svolgimento dei comizi, tale distribuzione potrà essere effettuata esclusivamente dai promotori del comizio stesso.

- è consentita l'esposizione di quotidiani e periodici nelle apposite vetrinette o bacheche appartenenti ai partiti, purchè esistenti ed autorizzate prima della data di pubblicazione dei decreti di convocazione dei comizi (4 aprile 2011),

- è consentita l'affissione, fuori dagli spazi assegnati, dei manifesti a carattere celebrativo, purchè non contengano alcun riferimento alla propaganda elettorale;

- è consentito la distribuzione di volantini, oltre il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali **anche nel giorno precedente la data delle consultazioni elettorali, purché sia fatto senza violare il divieto di fare propaganda dal giorno antecedente la data delle votazioni(sabato 11 giugno).** ;

- tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio televisione, incisione magnetica, ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile;

- **dal giorno antecedente quello della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murari e manifesti.**

Uso delle postazioni fisse (GAZEBO)

E' possibile installare postazioni fisse per la propaganda elettorale previa apposita domanda da indirizzare al Comando Vigili Urbani del Comune. Dette postazioni non potranno avere una superficie superiore a mq 9 e non potranno essere di intralcio alla libera circolazione: non potranno essere ubicate nelle immediate vicinanze del Palazzo Comunale in Via Vittorio Veneto, nè davanti all'ufficio elettorale in Piazza della Vittoria 1 e avranno carattere giornaliero.

Vicino al gazebo è consentita l'esposizione di bandiere e manifesti.

DIVIETI E SANZIONI

1. Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi argini, palizzate e recinzioni (art.1, ultimo comma L. 212/56)

2. Dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 L. 212/56) Durante detto

periodo l'uso di altoparlanti è consentito solo previa autorizzazione dei competenti uffici e secondo i limiti fissati nella stessa autorizzazione (art. 7 L.130/75). La violazione è sanzionata con la sanzione amministrativa da € 103,00 a € 1032,00.

3. Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o i manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è sanzionato con la sanzione amministrativa da € 103,00 a € 1032,00. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali. Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni. Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1 fuori degli appositi spazi è sanzionato con la sanzione amm.va da € 103,00 a € 1032,00.

Alla stessa sanzione soggiace chiunque viola le norme dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 212/56 (art. 8 L.212/56).

4. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate (art. 4, ultimo comma L. 212/56)

5. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda. Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'art. 1 della presente legge e eventuale distribuzione di volantini fuori dal raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. Chiunque viola le norme di cui al presente articolo è sanzionata con la sanzione amministrativa da € 103,00 a € 1032,00 (art. 9 L. 212/56)

RESPONSABILITA' ESCLUSIVA DELL'ESECUTORE MATERIALE

Una importante novità è stata introdotta dalla Legge n. 311/2004, relativamente alla responsabilità esclusiva in capo a colui che materialmente è colto nell'atto dell'affissione, sottrazione, distruzione, ecc.

Delle violazioni di cui agli articoli 6 e 8 della Legge n. 212/56 è responsabile esclusivamente colui che è materialmente colto in flagranza.

Non sussiste più la responsabilità solidale del committente.

Il Comune deve provvedere a far defiggere subito il materiale che interessi direttamente o indirettamente la campagna elettorale indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi da parte di chi non vi ha titolo.

Anche in tal caso, le spese sostenute dal Comune per la defissione, sono a carico esclusivamente dell'esecutore materiale ai sensi dell'art. 15 comma 3 della Legge n. 515/1993, come modificato dalla Legge n. 311/2004.